COMUNE DI GIARDINELLO
Città Metropolitana di Palermo
Pubblicato all'Albo Pretorio Informatico
Rep. n. 238 dal 15-04-2016 al 30-04-2016
Giardinello, lì 15-04-2016 l'addetto alla pubblicazione

COMUNE DI GIARDINELLO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA n. 5 del 15 APR. 2016

della Commissione Straordinaria
nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Sindaco

Oggetto: Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti anno 2016

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/92 n. 225

CONSIDERATO :
che il territorio comunale, durante la stagione estiva, a causa delle elevate temperature climatiche, è fortemente esposto al rischio di innesco e propagazione di incendi che possono svilupparsi in aree incolte o abbandonate, per la presenza di sterpaglie ed arbusti, ed estendersi in aree attigue boscate, cespugliate o arborate o anche su terreni normalmente coltivati, e interessare eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
che il verificarsi di incendi, oltre a causare danni alle cose e all'ambiente, rappresenta un pregiudizio per la salute e l'incolumità pubblica e privata;

RITENUTO che in vista dell'approssimarsi della stagione estiva, è necessario predisporre, in tempo utile, misure atte a prevenire l'insorgenza e il diffondersi del fenomeno e a mitigarne comunque il rischio;

VISTI:
-l'art. 38 della Legge 142/90 e successiva L.R. 48/91 e s.m.i.;
-la legge 225/92, l'art. 108 del D.Lgs n. 112/98 e la legge regionale n. 14/98, in materia di protezione civile;
-la legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
-la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, relativa al "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", modificata e integrata dalle leggi regionali 19 agosto 1999, n. 13, 18 dicembre 2000, n. 26 e 14 aprile 2006, n. 14;
-l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007;
-gli artt. 449 e 650 c.p.;
-l'art. 13 del D.lgs. n. 205/2010 che ha riscritto l'art.185 del D.Lgs n.152/2006 che al comma 1 lettera f) prevede :"...paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi...", se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente nè mettano in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati, configurando, pertanto, il reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato dall'art. 256 c.1 del sopracitato D.lgs 152/2006, la combustione sul campo dei residui vegetali;
-l'art.14, c.8 lettera b) del Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 convertito con modificazioni dalla L.116/2014 che testualmente recita: Al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: b) all'articolo 256-bis dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:

«6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale e' consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.».

-il regolamento comunale per "l'impiego di fuochi controllati in agricoltura" approvato dal C.C. con deliberazione n.44 del 03.11.2008;

-il piano di Protezione Civile approvato con deliberazione di C.C. n.19 del 17.09.2015;

-la nota prefettizia n.42298 del 11/4/2016, avente per oggetto: "lotta agli incendi boschivi anno 2016. Ordinanze comunali pulizia terreni incolti";

- il D.Lgs n. 267/2000;

ORDINA

A) I proprietari e i possessori, a qualsiasi titolo, di aree libere, all'interno e/o all'esterno del centro abitato, di terreni boschivi, agricoli e non, sono tenuti a provvedere entro il **15 giugno 2016**, al diserbo e alla pulizia dell'area posseduta da qualsiasi materiale o rifiuto infiammabile e, comunque, a rimuovere ogni situazione che possa costituire pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità;

B) I proprietari e i possessori di cui alla lettera A) sono tenuti, entro lo stesso termine del **15 giugno 2016**, a realizzare lungo i confini con strade, sentieri ed edifici, adeguate piste tagliafuoco di larghezza non inferiore a mt 5,00;

C) Ogni cittadino deve collaborare nelle attività di segnalazione di eventuali incendi;

D) Chiunque, trovandosi in presenza di un incendio boschivo e di vegetazione che minaccia abitazioni, deve darne immediato avviso tramite il 1515 al Corpo Forestale della Regione Siciliana o tramite il 115 ai Vigili del Fuoco;

E) Le attività di prevenzione incendi di cui alla lettera A), non dovranno comportare l'alterazione del suolo, consentita minimamente solo nel caso di formazione di fasce tagliafuoco;

F) Gli Enti interessati (ANAS, Provincia Regionale oggi Libero Consorzio di Palermo , Enel, Telecom, Consorzio di Bonifica PA2), entro il 15 giugno 2016, devono provvedere al decespugliamento e alla rimozione di vegetazione erbacea e/o arbustiva e di eventuali rifiuti presenti lungo i cigli e le scarpate stradali nonché lungo i sentieri di accesso ad aree protette, nel rispetto delle norme vigenti e del Codice della Strada;

G) Tutti i soggetti sopra indicati dovranno mantenere le condizioni di sicurezza realizzate a norma della presente ordinanza, fino al 15/10/2016;

H) Fino al 15 ottobre 2016, stante l'elevato rischio di incendi boschivi, in tutto il territorio comunale è assolutamente vietato:

far brillare mine o usare esplosivi, in assenza di apposite autorizzazioni, licenze, nulla osta rilasciate dalle competenti Autorità;

abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro materiale acceso o allo stato di brace o che, in ogni caso, possa innescare o propagare il fuoco;

ai conducenti di veicoli dotati di marmitte catalitiche, fermare il mezzo a caldo sopra sterpaglie, materiale vegetale seccaginoso o, comunque, soggetto ad infiammarsi per le temperature elevate;

all'interno delle aree boscate e campestri, usare apparecchi a fiamma o elettrici, per tagliare metalli nonché usare strumenti che producano faville o braci;

compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendi;

I) Sono sempre vietate le manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco o di altro materiale comunque infiammabile, possa determinare l'innesco e lo sviluppo di incendi.

J) E' consentita la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature

o ripuliture in loco, soltanto in presenza di tutte le seguenti condizioni:
l'attività di combustione è consentita nel periodo che va dal mese di novembre al mese di aprile di ogni anno, durante le ore antimeridiane, dall'alba fino alle ore 9:00;
il quantitativo massimo giornaliero del materiale agricolo da bruciare, non deve superare i 3mt steri per ettaro, e la combustione è consentita in piccoli cumuli, occupanti ciascuno un'area non superiore a mq 1 (uno);
K) Per tutto quanto non disciplinato dalla presente ordinanza, si rimanda alle disposizioni del regolamento comunale per la prevenzione e lotta agli incendi adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 03/11/2008, ove non in contrasto con le disposizioni di legge vigenti;

AVVERTE

Che, trascorso inutilmente il termine assegnato e in ogni altro caso di violazione della presente ordinanza – fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia - ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,33 a € 258,00 per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di essi;
1. Che in caso di omessa adozione delle prescritte misure, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno e al conseguente recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione;
2. Che restano salvi gli eventuali ed ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:
pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune;
inserita nel sito internet del Comune;
affissa nelle strade più frequentate del territorio comunale;
notificata al responsabile del servizio Polizia Municipale e al Comandante della locale stazione del Carabinieri, affinché vigilino sull'esecuzione della stessa e accertino eventuali trasgressioni/ inadempimenti;
notificata al Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile, per la predisposizione degli atti necessari all'eventuale esecuzione in danno ed al recupero delle somme anticipate, a carico degli inadempienti
Di trasmettere copia alla Prefettura di Palermo - area 5° Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico.

Dalla residenza municipale, 15 APR. 2016

COMUNE DI GIARDINELLO

p. La Commissione Straordinaria